

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 4 aprile 2024, n. 164
Rettifica dei pareri di compatibilità favorevoli ex art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. relativi all'autorizzazione alla realizzazione di strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. nell'ambito territoriale dell'ASL Bari relativi alla disciplina di OCULISTICA per i bimestri 1-8 (rilasciato con DD n. 157 del 24/05/2023) e relativi alla disciplina di CHIRURGIA PLASTICA, AREA MEDICA e CHIRURGICA per i bimestri 1-10 (rilasciato con DD n. 220 dell'01/08/2023) a seguito di parziale rinuncia della società "Mask S.r.l." di Putignano (BA) alla disciplina di OCULISTICA, all'AREA MEDICA e CHIRURGICA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 68 del 17/03/2023 di conferimento *ad interim* dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice"*;

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la DGR Puglia del 22/01/2024 n. 18.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile P.O. *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice"*, del Servizio Accreditamenti e Qualità e confermata dalla Dirigente del medesimo Servizio, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*

La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*) e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 5 (*"Autorizzazioni"*), comma 1 che *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento"*

della Giunta regionale”;

- all’art. 7 (“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie”), comma 3 che “3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.”;

- all’art. 8 (“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”), comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”.

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. (“Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche”) prevede:

- all’art. 14 (“Fabbisogno”), comma 2 che: “Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di strutture in regime privatistico, senza oneri a carico del S.S.N. e relativo agli ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sulla base della valutazione del fabbisogno assistenziale, da calcolarsi su base provinciale, deve ritenersi corrispondente a:

a) una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;

b) una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all’allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;

c) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all’allegato 3A;

d) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica;

dbis) (omissis)”;

- all’art. 15 (“Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità”) che: “1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017, nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture di ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell’arco temporale di volta in volta maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire l’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il criterio della localizzazione è verificato, in conformità all’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale. 2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i sopra definiti criteri del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste, il Servizio regionale competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013.”.

La D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 recante “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità del fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett.

a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004 (legge abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – n.d.r.)” stabilisce, *inter alia*, che:

“Considerato che:

(omissis) la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture;

(omissis)

Le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, (...).”

Nell’arco temporale maturato ai sensi della sopra riportata D.G.R. n. 2037/2013 corrispondente all’**ottavo bimestre** decorrente dalla data di entrata in vigore del R.R. n. 15/2020 (dall’08/11/2021 al 07/01/2022), per l’ambito territoriale dell’**ASL Bari**, è pervenuta, tra le altre, la richiesta di verifica di compatibilità dal Comune di Putignano (BA), con nota prot. n. 69578 del 10/11/2021 trasmessa a mezzo *pec* in pari data, a seguito di istanza della società “**Mask S.r.l.**”, P. IVA 06510030726, con sede operativa in Putignano (BA) alla via N. Bixio n. 62, per l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura “*per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica*” di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i per la disciplina di **OCULISTICA**, di **CHIRURGIA PLASTICA, AREA MEDICA E CHIRURGICA**.

Con D.D. n. 157 del 24/05/2023 la scrivente Sezione ha determinato di “*rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i., per la branca di OCULISTICA alle richieste trasmesse nell’ambito territoriale dell’ASL BA con riferimento all’arco temporale I – VIII bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i.*”, tra le quali quella inviata dal Comune di Putignano in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla società “Mask S.r.l.”.

Con D.D. n. 220 dell’01/08/2023 la scrivente Sezione ha determinato di “*rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i., alle richieste trasmesse nell’ambito territoriale dell’ASL BARI con riferimento all’arco temporale I – X bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i.*”, tra le quali quella inviata dal Comune di Putignano in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla società “Mask S.r.l.” per l’AREA MEDICA e CHIRURGICA e per la disciplina di CHIRURGIA PLASTICA.

Con nota trasmessa dalla Società alla scrivente Sezione a mezzo *pec* del 07/09/2023 e successiva integrazione inviata con *pec* del 12/12/2023 la Società ha inoltrato domanda di autorizzazione all’esercizio di ambulatorio chirurgico ex art. 5 co. 1 punto 1.6.1 ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per la sola disciplina di “Chirurgia Plastica e Anestesia”.

Con nota trasmessa dal Comune di Putignano a mezzo *pec* del 30/01/2024, acquisita al protocollo della scrivente Sezione n. E/60843 del 02/02/2024, codesta Amministrazione ha inoltrato la comunicazione di avvio del procedimento di rettifica dell’autorizzazione alla realizzazione allegando, tra l’altro, istanza della società con la quale il rappresentante legale

“**dichiara**

che il variare dei piani imprenditoriali ha portato ad un diverso investimento economico e ad un ridimensionamento dell’organico aziendale, pertanto,

conferma

di voler proseguire con le sole branche della Chirurgia plastica e dell’Anestesia...(omissis)”.

Posto quanto sopra;

considerato che è di pubblico interesse il soddisfacimento, nella misura più ampia possibile, del fabbisogno di strutture sanitarie definito dal citato R.R. n. 15/2020 e s.m.i.;

atteso che la rinuncia di cui sopra da parte della Società in oggetto consente di liberare fabbisogno

regolamentare per n. 1 struttura nella disciplina di OCULISTICA, per n. 1 struttura nell'AREA MEDICA e per n. 1 struttura in quella CHIRURGICA;
si propone di rettificare:

- il parere di compatibilità favorevole già rilasciato con **DD n. 157/2023**, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i., escludendo la società "MASK S.r.l." dalla branca di **OCULISTICA** dalle richieste trasmesse **nell'ambito territoriale dell'ASL BA** con riferimento all'arco temporale 1 – 8 bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i. e, conseguentemente, di **confermare il parere di compatibilità favorevole** alle richieste trasmesse come di seguito riepilogate:

Bim	Comune	Denominazione soggetto	sito	a) Ocul.
3	Bari	Vista Vision S.r.l.	Via Vicinale SS Anna e Maria n. 2	si
3	Putignano	S. Lucia Clinic S.r.l.	V.le C. Colombo n. 23	si
4	Conversano	Ippocrate S.r.l.	Via B. Croce n. 7	si
6	Conversano	New Medica S.r.l.	Via Soldato Di Leo n. 19	si
7	Mola di Bari	CHC S.r.l.	Via Don G. Russolillo n. 39/f	si
8	Castellana G.	Centro Avanzato di Oftalm. S.r.l.	Via G. Inzucchi n. 5/d	si

- il parere di compatibilità favorevole già rilasciato con **DD n. 220/2023**, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i., escludendo la società "MASK S.r.l." dall'**AREA MEDICA** e da quella **CHIRURGICA** dalle richieste trasmesse **nell'ambito territoriale dell'ASL BA** con riferimento all'arco temporale 1 – 10 bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i. e, conseguentemente, **di confermare il parere di compatibilità favorevole** alle richieste trasmesse come di seguito riepilogate:

Bim	Comune	Denominazione soggetto	sito	a) Ocul.	b) Area Chirurg.	c) Area Medica	d) Chir. Plastica
3	Adelfia	Centro Medico New Life S.r.l.s.	Via V. Veneto n. 196		si	si	si
3	Grumo Appula	S.R.P. S.r.l.	Via della Repubblica n. 20	si	si	si	si
5	Gioia del Colle	Clinica Medica Peucezia S.r.l.	Via Goito n. 16		si	si	si
6	Conversano	New Medica S.r.l.	Via Soldato Di Leo n. 19		si	si	si
7	Monopoli	L.3 S.r.l.	Via Conchia n. 2		si	si	
8	Putignano	Mask S.r.l.	Via N. Bixio n. 62				si
10	Bari	La Madonnina Life & Care S.r.l.	V.le L. Pasteur n. 18		si	si	si

con le seguenti precisazioni:

- la società "MASK S.r.l." è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione

tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai Comuni territorialmente competenti;

- il Comune di Putignano (BA) dovrà conseguentemente rilasciare i provvedimenti di propria competenza di rettifica delle autorizzazioni alla realizzazione già rilasciati.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rettificare:

- il parere di compatibilità favorevole già rilasciato con **DD n. 157/2023**, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i., escludendo la società "MASK S.r.l." dalla branca di **OCULISTICA** dalle richieste trasmesse **nell'ambito territoriale dell'ASL BA** con riferimento all'arco temporale 1 – 8 bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i. e, conseguentemente, di **confermare il parere di compatibilità favorevole** alle richieste trasmesse come di seguito riepilogate:

Bim	Comune	Denominazione soggetto	sito	a) Ocul.
3	Bari	Vista Vision S.r.l.	Via Vicinale SS Anna e Maria n. 2	si
3	Putignano	S. Lucia Clinic S.r.l.	V.le C. Colombo n. 23	si
4	Conversano	Ippocrate S.r.l.	Via B. Croce n. 7	si
6	Conversano	New Medica S.r.l.	Via Soldato Di Leo n. 19	si
7	Mola di Bari	CHC S.r.l.	Via Don G. Russolillo n. 39/f	si
8	Castellana G.	Centro Avanzato di Oftalm. S.r.l.	Via G. Inzucchi n. 5/d	si

- il parere di compatibilità favorevole già rilasciato con **DD n. 220/2023**, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i., escludendo la società "MASK S.r.l." dall'**AREA MEDICA** e da quella **CHIRURGICA** dalle richieste trasmesse **nell'ambito territoriale dell'ASL BA** con riferimento all'arco temporale 1 – 10 bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i. e, conseguentemente, di **confermare il parere di compatibilità favorevole** alle richieste trasmesse come di seguito riepilogate:

Bim	Comune	Denominazione soggetto	sito	a) Ocul.	b) Area Chirurg.	c) Area Medica	d) Chir. Plastica
3	Adelfia	Centro Medico New Life S.r.l.s.	Via V. Veneto n. 196		si	si	si
3	Grumo Appula	S.R.P. S.r.l.	Via della Repubblica n. 20	si	si	si	si
5	Gioia del Colle	Clinica Medica Peucezia S.r.l.	Via Goito n. 16		si	si	si
6	Conversano	New Medica S.r.l.	Via Soldato Di Leo n. 19		si	si	si
7	Monopoli	L.3 S.r.l.	Via Conchia n. 2		si	si	
8	Putignano	Mask S.r.l.	Via N. Bixio n. 62				si
10	Bari	La Madonnina Life & Care S.r.l.	V.le L. Pasteur n. 18		si	si	si

con le seguenti precisazioni:

- la società "MASK S.r.l." è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai Comuni territorialmente competenti;
- il Comune di Putignano (BA) dovrà conseguentemente rilasciare i provvedimenti di propria competenza di rettifica delle autorizzazioni alla realizzazione già rilasciati.

Di notificare il presente provvedimento:

- ai legali rappresentanti delle società:

"Vista Vision S.r.l." (pec: vistavision@pec.it);
 "Santa Lucia Clinic S.r.l." (pec:santaluciaclinic@pec.it);
 "Ippocrate S.r.l.", (pec:ippocratesrl@arubapec.it);
 "New Medica S.r.l." (pec: newmedicasrl@legalmail.it);
 "CHC S.r.l." (pec: chcuninomiale@legalmail.it);
 "Mask S.r.l." (pec:maskforbeauty@emailcertificatapec.it);
 "Centro Avanzato di Oft. S.r.l." (pec: centroavanzatodioftalmologiasrl@pec.it);
 "Centro Medico New Life S.r.l.s." (pec: centromediconewlife@pec.it);
 "S.R.P. S.r.l." (pec: srpsrls@pec.recapitosicuro.it);
 "Clinica Medica Peucezia S.r.l." (pec: polimedicapeucezia@pec.it);
 "L.3 S.r.l." (pec: l.3srl@pec.it);
 "LaMadonnina Life & Care S.r.l." (pec: lamadonninalifecare@pec.it);

- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- ai Sindaci dei Comuni di:

Bari
 Putignano
 Conversano
 Mola di Bari
 Castellana Grotte
 Adelfia

Grumo Appula
Gioia del Colle
Monopoli.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 fasciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Angelo Donato Attolico

P.O. Ad Interim Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica
Ambulatoriale - Hospice
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro